



COMUNE DI VARISELLA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58

OGGETTO :

ADESIONE DEL COMUNE DI VARISELLA ALLA PETIZIONE NAZIONALE SUL DIRITTO ESIGIBILE ALLE CURE SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI.

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di agosto alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COLOMBATTO MARIAROSA - Sindaco	Sì
COLOMBATTO GIORGIO - Vice Sindaco	Sì
BODOIRA MARCO - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor BERTINO dr. Luca Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione la proposta di deliberazione che segue relativa all'oggetto.

OGGETTO : ADESIONE DEL COMUNE DI VARISELLA ALLA PETIZIONE NAZIONALE SUL DIRITTO ESIGIBILE ALLE CURE SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Visti i parere espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica, il Segretario Comunale: NULLA RILEVA
- quanto alla regolarità contabile, Servizio Finanziario: NULLA RILEVA

Con voto unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:

“ADESIONE DEL COMUNE DI VARISELLA ALLA PETIZIONE NAZIONALE SUL DIRITTO ESIGIBILE ALLE CURE SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI.”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di Assistenza (LEA)", divenuto Legge n. 289/2002 le cui norme sono cogenti ai sensi all'articolo 54, il Servizio Sanitario Nazionale e, per la parte di integrazione contributiva i Comuni, sono obbligati a garantire le prestazioni domiciliari integrate, semiresidenziali e residenziali a tutte le persone colpite da malattie gravemente invalidanti, agli anziani cronici non autosufficienti, nonché ai soggetti con handicap intellettuale grave ed ai pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e con limitata e nulla autonomia;
- le Asl e gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti di conseguenza a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati;
- detti obblighi sono previsti dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) il cui obbligo di attuazione è stabilito dall'articolo 117 (comma 2, lettera m) della Costituzione Italiana.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito delle cure domiciliari, si ricomprendono non soltanto le attività sanitarie quali la medicina generale e specialistica, gli interventi infermieristici e riabilitativi eccetera bensì anche le "prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona" (Allegato 1.C, DPCM 29 novembre 2001);
- le prestazioni sopra indicate devono essere fornite a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ad esclusione di quelle riguardanti "prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona" che sono a carico della sanità nella misura del 50% (e per il restante 50% a carico dell'utente o dei Comuni laddove l'utente non disponga di sufficienti risorse economiche);
- sono notevoli i benefici per le persone non autosufficienti curate ed assistite a domicilio, nonché i corrispondenti risparmi realizzati dal Servizio Sanitario Nazionale;

PRESO ATTO:

che è in corso la "Petizione popolare nazionale al Parlamento ed al Governo per il diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone non autosufficienti" (scadenza 31 dicembre 2015) promossa da un Comitato nazionale che riunisce numerose associazioni di volontariato e promozione sociale italiane, che specifica:

- che venga riconosciuto il prioritario diritto pienamente esigibile alle prestazioni domiciliari, in tutti i casi in cui possono essere fornite a domicilio e volontariamente accettate dai familiari;
- il ruolo determinante e sostanziale di ciascuna famiglia nella presa in carico di persone non autosufficienti per il relativo accudimento al fine di assicurare il necessario sostegno domiciliare;

DELIBERA

1. Di aderire alla Petizione popolare nazionale al Parlamento e al Governo, nonché alle Regioni a statuto ordinario e speciale, alle Province autonome di Bolzano e Trento e ai Comuni: "Diritto alle prestazioni domiciliari sancito dai LEA, Livelli essenziali di Assistenza socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti";

2. Di ribadire che venga riconosciuto ai soggetti terzi ed ai congiunti che assicurano le prestazioni domiciliari il ruolo di volontari intrafamiliari che, pur non avendo alcun obbligo giuridico di svolgere attività di competenza delle ASL e dei Comuni assumono le impegnative incombenze riguardanti le persone non autosufficienti e pertanto venga ad essi versato un rimborso economico forfettario per le spese sostenute;
 - quanto confermato dalle sentenze numeri 154, 156 e 157 del Tar del Piemonte e cioè che le prestazioni domiciliari di "aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona" sono "da ricondurre ai Livelli essenziali di Assistenza (LEA), con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio sanitario nazionale" anche quando "fornite da persone prive di attestato professionale (e quindi diverse dall'operatore sanitario: ad esempio, assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.), finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare";
3. Di invitare il Governo, la Camera dei Deputati ed il Senato ad assumere le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-sanitarie, previste dai Lea, alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile ed ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i livelli essenziali di assistenza, come previsto dalla Risoluzione n. 8-00191 approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera l'11 luglio 2012;
4. Di impegnarsi ad inviare copia del presente Ordine del giorno:
 - al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Gruppi Parlamentari della Camera e del Senato;
 - ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
 - al Presidente della Regione Piemonte ed a tutti i Gruppi Consiliari;
 - al Presidente della Città Metropolitana di Torino e a tutti i Componenti del Consiglio metropolitano;
5. Di richiedere un intervento dell'Anci presso la Regione Piemonte ed il Governo affinché il tema della non autosufficienza - in specifico le prestazioni socio-sanitarie domiciliari - sia centrale nella destinazione di risorse provenienti dalla Sanità e dal Fondo socio-assistenziale, per l'ottenimento delle stesse;
6. Di invitare la Regione Piemonte a ritirare il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza TAR relativa alla qualificazione dell'Assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti.

In originale firmato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to COLOMBATTO MARIAROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTINO dr. Luca Francesco

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 325 Registro Albo On-Line

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, attesta che la presente deliberazione n. 58 / 2015 viene pubblicata sul sito web istituzionale di Questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) a partire dal 01/09/2015, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000; contestualmente viene trasmessa ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Varisella, li 01/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTINO dr. Luca Francesco

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to - BERTINO Roberta

=====

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Varisella, li 01/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERTINO dr. Luca Francesco

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune il primo giorno di pubblicazione e per 15 giorni consecutivi, è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione senza opposizioni (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000).

ESEGUIBILITA': 1 Immediata

2 Dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERTINO dr. Luca Francesco

